



Allegato "C" al numero 1.963/922 di Repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **UCapital24 S.p.A.**

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) lo sviluppo di piattaforme web dedicate al mondo della finanza, nonché al settore immobiliare e delle imprese;
- (b) lo sviluppo di social network fra utenti dei settori sopra citati;
- (c) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- (d) la creazione e la gestione di social network;
- (e) la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) web e la relativa implementazione, personalizzazione e internazionalizzazione;
- (f) l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici;
- (g) la gestione di "data waterhouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'information retrieval e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati; l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di servizi relativi;
- (h) l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- (i) lo svolgimento di servizi di elaborazione di dati per conto ed a favore di imprese individuali, società, consorzi, associazioni o altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri, e di persone fisiche;

- (j) la prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse (a titolo esemplificativo) internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- (k) il commercio, in ogni forma ammessa, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto;
- (l) l'organizzazione, la tenuta, il coordinamento di seminari, simposi, eventi, incontri, piani e corsi collettivi ed individuali, formazione del personale in ogni campo riferibile al mondo del lavoro e aziendale e dell'attività di commercio tramite internet;
- (m) la fornitura di servizi nel campo informatico ed in ogni altra attività inerente l'informatica;
- (n) l'attività di ricerca e sviluppo;
- (o) l'organizzazione, la creazione, la gestione di brand commerciali, nonché la consulenza in tale ambito;
- (p) l'organizzazione di eventi, campagne pubblicitarie, corsi di formazione, intrattenimento, tutoraggio, diretti alla promozione di brand o di imprese o di attività, anche senza scopo di lucro;
- (q) la comunicazione digitale relativamente a progetti ad alto contenuto tecnologico attraverso competenze specifiche nell'ambito della consulenza strategica, di marketing online, di *system integration*, di sviluppo di infrastrutture web e di tutti i servizi correlati alla comunicazione online, ivi inclusi i servizi a supporto del mercato in termini di fornitura di infrastrutture hardware e software finalizzate al mantenimento ed alla distribuzione della comunicazione online del cliente;
- (r) l'offerta di servizi di *marketing*, la relativa consulenza, la pianificazione di campagne *online*, lo sviluppo e l'invio di newsletter e la fornitura di reportistica relativa alla pianificazione delle campagne stesse;
- (s) la consulenza anche organizzativa nei settori del *marketing*, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e riposizionamento sul mercato;
- (t) la consulenza come *advisor* strategico nel marketing;
- (u) la consulenza direzionale organizzativa e gestionale nel settore industriale e dei servizi a favore di aziende, società ed enti;
- (v) l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali;
- (w) la consulenza, analisi e reportistica in ambito di mercati finanziari (ivi inclusa l'attività di *robo advisory* e *introducing broker*);
- (x) offerta e creazione di contenuti editoriali anche digitali;
- (y) il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o

quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali;

il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.

La Società potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, con espressa esclusione di ogni attività coperta da riserva di legge.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070, e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è deliberato per euro 9.617.588,84.=, sottoscritto e versato per euro 4.491.983,34.= ed è diviso in n. 20.452.354 (ventimilioni quattrocentocinquantaduemila trecentocinquantaquattro) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.

L'assemblea straordinaria della Società in data 19 dicembre 2024 ha deliberato una proposta di aumento di capitale per un importo massimo di euro 2.800.000, di natura scindibile, comprensivi di soprapprezzo, mediante emissione massime n. 4.500.000 di azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche e il medesimo codice ISIN di quelle in circolazione, nonché aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, da eseguire entro il 30 novembre 2029.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci

per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Gli strumenti finanziari della Società potranno essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nei sistemi di gestione accentrata.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna.

Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue:

(a) ogni Azione B dà diritto a 3 (tre) voti ciascuna nelle assemblee della Società;

(b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazioni né da parte dell'assemblea degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società) nel caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo (i) il caso in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che in tale ipotesi ove il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto al comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (in ragione di una azione ordinaria ogni una Azione B) ovvero (ii) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;

(c) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da Gianmaria Feleppa tranne in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;

(d) possono essere convertite, anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Società o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Ove si verifichi un caso di conversione la Società provvede

all'emissione delle azioni ordinarie entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'azionista o dalla data in cui è venuta a conoscenza della causa di conversione. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito delle conversioni.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

Ai fini di quanto precede "controllo", "controllante" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1, 2 e dal secondo comma, dell'art. 2359 cod. civ..

Nei casi in cui (i) il capitale sociale sia aumentato, anche più volte, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, nuove Azioni B o nuove azioni di categorie speciali, sia ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione o (ii) sia deliberata una fusione o una scissione della Società, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni (ordinarie, Azioni B o nuove azioni di categorie speciali) sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, della fusione o della scissione, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B. In tali ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

L'Assemblea Straordinaria della Società in data 14 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale a pagamento, fino a un massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 3.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ., in quanto riservate in sottoscrizione ad Atlas Capital Markets, con termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione fissato al 2 aprile 2024.

L'Assemblea Straordinaria della Società in data 14 maggio 2021 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente a Atlas Capital Markets per un importo massimo pari a Euro 600.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime

caratteristiche delle azioni ordinarie UCapital24 in circolazione alla data di emissione, termine ultimo di sottoscrizione fissato al 2 aprile 2024.

L'Assemblea straordinaria della Società in data 31 ottobre 2023 ha deliberato un aumento di capitale, di natura scindibile, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 1 del Codice civile, per un importo massimo di Euro 2.500.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da eseguire entro il 31 ottobre 2028.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-*duodecies* del TUF.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la

rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 5 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono

sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Applicabile, si

applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa categoria di strumento finanziario.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e al diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti l'annuncio dell'offerta nonché da soggetti operanti di concerto con lui.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "la Repubblica" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea

straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei

partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il

Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società,
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di

azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;

b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;

c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, con arrotondamento per eccesso.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età, in modo che al detentore della maggioranza dei voti competa sempre e comunque la maggioranza degli amministratori.

Ove non vengano presentate liste l'assemblea procederà a norma di legge.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al

numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Il Consiglio se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste

condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due,

tre, secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati, con arrotondamento per eccesso.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla seconda lista per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con gli azionisti che abbiano presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Con riferimento all'elezione dei Sindaci Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della relativa sezione di ciascuna lista in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia, qualora i due candidati con quoziente più elevato appartengano alla stessa lista, risulterà eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco supplente sarà il candidato avente il più elevato quoziente tra gli appartenenti alla lista di minoranza, come sopra definita, che ha espresso il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà con i criteri sopra indicati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di

rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto via via il maggior quoziente tra quelli della lista che ha espresso il Sindaco uscente.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che ha ripotato il numero minore di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Demetrio Maltese Notaio.